

# INDICE

## **I COSTITUZIONE E SCOPO**

Art. 1 Costituzione

Art. 2 Scopo

## **II SOCI**

Art. 3 Soci attivi

Art. 4 Soci

Art. 5 Finanziamento

Art. 6 Tassa sociale

Art. 7 Domanda di adesione

Art. 8 Dimissioni ed esclusioni

## **III ORGANI**

Art. 9 Composizione dell'Associazione

Art. 10 **L'Assemblea generale**

Art. 11 Composizione e diritto di voto

Art. 12 Convocazione

Art. 13 Competenze

Art. 14 Quorum

Art. 15 **Il Comitato**

Art. 16 Composizione e nomina

Art. 17 Convocazione

Art. 18 Competenze

Art. 19 Dimissioni e destituzioni

Art. 20 **La Commissione di revisione**

Art. 21 Patrimonio sociale

Art. 22 Dissoluzione dell'Associazione

Art. 23 Disposizioni transitorie e finali

## TITOLO I COSTITUZIONE, SCOPO

- Costituzione**      **Art. 1** con il nome di Associazione ticinese dei tecnici comunali (ATTEC), in seguito detta Associazione, é costituita un'Associazione ai sensi dell'art. 60 e ss del Codice Civile Svizzero (CCS).  
La sede è quella del segretariato.
- Scopo**              **Art. 2** L'ATTEC ha per scopo la valorizzazione della persona e della funzione del tecnico comunale quale elemento di riferimento dal profilo tecnico del Comune. In particolare :
- promuove e sostiene la formazione e il perfezionamento professionale del tecnico comunale e del personale dell'Ufficio tecnico;
  - sostiene iniziative idonee a favorire scambi collegiali;
  - collabora con le autorità, le associazioni e le organizzazioni pubbliche o private operanti in campi di interesse comuni.

## TITOLO II SOCI

- Soci attivi**        **Art. 3** Sono considerati soci attivi tutte le persone con formazione tecnica che svolgono o che hanno svolto tale funzione nel Comune, nonché tutte le persone che hanno conseguito un diploma cantonale di tecnico comunale.
- Soci**                **Art. 4** I soci sono le persone fisiche o giuridiche in particolare i Comuni, che contribuiscono al conseguimento degli scopi dell'Associazione, al suo finanziamento o altra prestazione di sostegno.
- Finanziamento**    **Art. 5** Il finanziamento dell'Associazione avviene mediante:
- a) la quota annuale dei soci attivi e soci
  - b) i contributi dei comuni
  - c) i contributi volontari
  - d) i doni e altre entrate

- Tassa sociale**      **Art. 6** a) La tassa per il socio attivo è fissata annualmente dall'Assemblea ritenuto un minimo di Fr. 50.-- \*\*
- b) La tassa del socio è fissata annualmente dall'Assemblea:
- per i comuni o le persone giuridiche ritenuto un minimo di Fr. 100.--.
  - per le persone fisiche ritenuto un minimo di Fr. 30.--.
- Domanda di adesione**      **Art. 7** a) Le domande di adesione vanno inoltrate al Comitato dell'Associazione il quale decide in merito;
- b) Contro una decisione negativa del Comitato é data facoltà di ricorso all'Assemblea.
- Dimissioni ed esclusioni**      **Art. 8** a) Cessano di far parte dell'Associazione coloro che presenteranno le dimissioni scritte al Comitato entro tre mesi dalla fine di ogni anno ed avranno soluto i contributi sociali relativi;
- b) Sono dichiarati esclusi i soci che hanno rifiutato, malgrado due sollecitatorie, di assolvere ai loro obblighi verso l'Associazione, come pure coloro che dovessero manifestamente agire contro gli scopi e gli interessi dell'Associazione;
- c) I soci, esclusi al seguito di una decisione del Comitato, hanno la facoltà di appellarsi al giudizio dell'Assemblea che deciderà inappellabilmente;
- d) I soci dimissionari od esclusi dall'Associazione non hanno diritto alcuno sul patrimonio sociale;
- e) L'appartenenza all'Associazione cessa con il mancato versamento dei contributi.

### **TITOLO III** **ORGANI**

- Composizione dell'Associazione**      **Art. 9** Organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea;
  - il Comitato;
  - la commissione di revisione
- L'assemblea generale**      **Art. 10** L'Assemblea é l'organo supremo dell'Associazione.
- Composizione e diritto di voto**      **Art. 11** a) L'Assemblea é composta dai soci attivi e soci, ognuno avente diritto di parola;

- b) I soci attivi hanno diritto a un solo voto, mentre i soci non hanno diritto di voto;
- c) Il voto deve essere espresso personalmente e non é ammessa la delega.

**Convocazione dell'Assemblea**

**Art. 12** a) L'Assemblea ordinaria é convocata una volta all'anno. Almeno 15 giorni prima la convocazione personale dovr  essere spedita ai soci attivi e ai soci.

b) L'Assemblea straordinaria pu  essere convocata in ogni momento dal Comitato o da almeno un quarto dei soci attivi, presentando al Comitato una richiesta di convocazione motivata. I termini di convocazione saranno i medesimi di cui al punto precedente.

**Competenze**

**Art. 13** Sono di competenza dell'Assemblea:

- La revisione totale o parziale dello statuto;
- La nomina del Comitato;
- La nomina del Presidente;
- La nomina della Commissione di revisione;
- L'approvazione del rapporto annuale del Comitato;
- L'approvazione della revisione dei conti;
- L'approvazione degli importi delle tasse sociali;
- L'approvazione di proposte che non sono di competenza del Comitato;
- La ratifica di decisioni del Comitato;
- La decisione di scioglimento dell'Associazione.

**Quorum**

**Art. 14** L'Assemblea non necessita di un quorum e pu  deliberare validamente a maggioranza semplice qualunque sia il numero dei soci presenti.

**Il Comitato**

**Art. 15** Il Comitato é l'organo esecutivo dell'Associazione.

**Composizione e nomina**

**Art. 16** a) Il Comitato eletto dall'Assemblea si compone di 5 membri, presidente incluso, il quale nomina al proprio interno le seguenti cariche.

- un vicepresidente;
- un segretario-cassiere.

b) Il Comitato rimane in carica per un periodo di due anni e i suoi membri sono rieleggibili.

**Convocazione del Comitato**

**Art. 17** Il Comitato é convocato a seconda della necessit  dal Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi membri.

Competenze	<p><b>Art. 18</b> a) Il Comitato é incaricato di rappresentare l'Associazione verso i terzi, dirige gli affari sociali ed assume tutte le funzioni che lo statuto non riserva espressamente ad altro organo sociale.</p> <p>b) Il Comitato ha la facoltà di affidare ai propri soci lo studio di determinati problemi ed in particolare può nominare delle commissioni permanenti o ad H.O.C. che dovranno essere formate in maggioranza da soci attivi.</p>
Dimissioni e destituzioni	<p><b>Art. 19</b> a) I membri di Comitato possono rassegnare in ogni momento le proprie dimissioni motivandole.</p> <p>b) L'Assemblea può destituire un membro di Comitato qualora questo si riveli indegno a ricoprire la carica.</p>
La commissione di revisione	<p><b>Art. 20</b> La commissione di revisione é composta da due membri e da un supplente, la quale esamina i conti d'esercizio ed i bilanci, e presenta una relazione scritta, contenente le sue risultanze all'Assemblea.</p> <p>Detta commissione svolge la sua funzione nei modi e nella forma previsti dalla Legge e rimane in carica per due anni e i suoi membri sono rieleggibili.</p>
Patrimonio sociale	<p><b>Art. 21</b> a) L'Assemblea determina l'uso del patrimonio sociale su proposta del Comitato.</p> <p>b) Degli impegni dell'Associazione risponde unicamente la sostanza sociale ed é esclusa la garanzia personale dei membri.</p> <p>c) In caso di dissoluzione dell'Associazione il patrimonio verrà devoluto ai soggetti di diritto decisi dall'Assemblea.</p>
Scioglimento dell'Associazione	<p><b>Art. 22</b> a) La dissoluzione dell'Associazione potrà essere decisa da un'assemblea regolarmente convocata per tale scopo.</p> <p>b) La dissoluzione sarà valida se votata dalla maggioranza assoluta dei soci attivi iscritti nell'Associazione.</p>
Disposizioni transitorie e finali	<p><b>Art. 23</b> a) Il presente statuto entra in vigore dopo la sua approvazione da parte dell'Assemblea costitutiva.</p> <p>b) Qualora le presenti disposizioni non regolassero determinate questioni, si rinvia agli art. 52 e ss, rispettivamente art. 60 e ss del Codice Civile svizzero.</p>

*\*\*L'Assemblea ordinaria ATTEC del 10.05.2007 ha approvato l'aumento a fr. 80 della tassa sociale per i soci attivi, a copertura dei costi per la stipulazione di un'assicurazione protezione giuridica.*